

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 aprile 2004, n. 0123/Pres.

ALLEGATO A

**Regolamento di esecuzione dell'articolo 14 della legge regionale 6/2003, concernente il Comitato regionale per la politica della casa.**

Art. 1  
*(Oggetto)*

1. Il presente Regolamento, in esecuzione dell'articolo 14 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) disciplina il funzionamento del Comitato regionale per la politica della casa, di seguito denominato «Comitato», quale organo consultivo dell'Amministrazione regionale per gli interventi in materia di edilizia residenziale pubblica.

Art. 2  
*(Costituzione e composizione)*

1. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente ed ai lavori pubblici, ed è composto, secondo quanto previsto all'articolo 14, comma 2, della legge regionale 6/2003, da:

- a) l'Assessore regionale all'ambiente ed ai lavori pubblici o un suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) i presidenti delle ATER o loro delegati;
- c) un rappresentante rispettivamente delle associazioni dei Comuni, delle associazioni della proprietà edilizia, dei costruttori;
- d) quattro rappresentanti delle organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative nel Friuli Venezia Giulia.

2. Per la nomina e il rinnovo dei componenti si applica il Titolo II della legge regionale 12 marzo 1993, n. 9 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, concernente le nomine di competenza regionale e disciplina del rinnovo degli organi amministrativi), e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3  
*(Durata)*

1. Il Comitato dura in carica per tutta la legislatura regionale.

Art. 4

*(Segretario)*

1. Funge da Segretario del Comitato un dipendente della Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici di categoria non inferiore alla C.

2. Il Segretario redige il verbale delle riunioni del Comitato, cura la trasmissione della documentazione necessaria allo svolgimento delle riunioni e l'invio delle convocazioni e degli eventuali inviti a soggetti esterni.

Art. 5  
*(Riunioni)*

1. Il Comitato è convocato dal Presidente o su iniziativa di un terzo dei suoi componenti che ne faccia richiesta al Presidente.

2. L'avviso di convocazione è inviato con lettera raccomandata che deve indicare la data l'ora, la sede e l'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima del giorno della riunione.

3. In caso di urgenza il Presidente può procedere alla convocazione del Comitato anche mediante l'invio di fax o di posta elettronica.

4. Il Comitato si riunisce presso la Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici.

5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Art. 6  
*(Deliberazioni)*

1. Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 7  
*(Partecipazioni esterne)*

1. È facoltà del Presidente invitare alle riunioni, per specifici argomenti, soggetti esterni al Comitato, la cui audizione sia necessaria o opportuna per i lavori del Comitato.

2. I soggetti esterni, invitati alle riunioni del Comitato, non hanno diritto di voto.

Art. 8  
*(Sostituzioni)*

1. Decadono dalla carica i componenti del Comitato che siano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive. Il Presidente dà comunicazione scritta dell'avvenuta decadenza al Presidente della Regione per la sostituzione.

Art. 9  
*(Verbale)*

1. Il verbale attesta la circostanza di tempo e di luogo della riunione, la presenza dei componenti, gli eventuali inviati, indica l'oggetto di ciascun argomento trattato, ritirato o rinviato, la sintesi della discussione, l'esito della votazione e il parere conclusivo.

2. Il verbale attesta altresì l'approvazione di verbali di riunioni precedenti, comunicazioni non comportanti specifici pronunciamenti da parte del Comitato, nonché eventuali dichiarazioni o richieste il cui inserimento nel verbale sia espressamente richiesto.

3. Gli originali dei verbali delle riunioni, dei pareri espressi, delle convocazioni e degli ordini del giorno, nonché la documentazione pervenuta, sono conservati presso l'archivio della Direzione centrale dell'Ambiente e dei lavori pubblici.

Art. 10  
*(Compensi)*

1. Ai componenti del Comitato che siano soggetti esterni all'Amministrazione regionale sono corrisposti compensi previsti dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale) e successive modificazioni.